pure una antiquata legge (1) ampliando, interdisse ogni compera nelle Provincie loro sottoposte (2). Quindi Modestino, che fiorì a tempi d' Alessandro Severo (3) nelle sue Pandette ci rammenta essere a tali Persone, ed a' loro Cortigiani per constituzioni de' Principi vietata la negoziazione, i mutui, e le usure (4).

Onorio, e Teodosio in appresso proibirono alle Persone di Nobiltà più conspicua, in risplendenti dignità collocate, e più ricche di patrimonio l' esercizio della mercatura alle Città pernicioſa, acciocchè fra Plebei, e Mer-

(1) Cicer. in Verrem lib. 6. Vol. pr. pag. 202. come sop.
(2) L. Aufertur 46. §. quod 2. ff. de jure Fisci.
(3) Gottofred. loco cit.
(4) L. Principalibus 33. ff. de reb. credit. si cert. pet.